

Allegato “A”

COMUNE DI MONTEMIGNAIO

(Provincia di Arezzo)

**REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE
DELL'ALIQUTA DI COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvazione con deliberazione C.C. n. 14 del 31.03.2008

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/97.
2. Il regolamento disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita - a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 - dall'articolo 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, come modificato dall'art. 12 della Legge 13.5.1999 n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della Legge 23.12.1999 n. 488 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 142 della Legge 27.12.2006 n. 296.
3. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27.07.2000, n. 212, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, T.U. sull'ordinamento degli enti locali, il vigente statuto comunale, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente gli 0.8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) Legge 27.12.2006 n. 296.
2. In fase di prima applicazione, e quindi per l'anno 2008, l'aliquota è determinata nella misura di 0,50 punti percentuali.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27.12.2006. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

ARTICOLO SU CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 2 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Articolo 4

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

Articolo 5

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti sovraordinate fintanto che non siano apportate le conseguenti modifiche.

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il primo gennaio 2008.